

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 347

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TEALDI, COSTA SILVIA**

*Presentata il 2 luglio 1987*

Integrazione alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, prevede che — in caso di particolare pericolosità — « può essere imposto l'obbligo del soggiorno ad un determinato comune » alle persone previste dall'articolo 1 della legge stessa.

Nulla è previsto e prescritto, invece, per quanto riguarda la scelta di tale comune.

L'applicazione della legge è stata nel passato ed è nel presente fonte di gravi e giustificate doglianze da parte delle amministrazioni e delle popolazioni dei comuni che vengono, via via, prescelti per tale dimora coatta.

Tali doglianze trovano validissima giustificazione nelle seguenti essenziali motivazioni:

a) sovente si tratta di comuni di modesta entità demografica e territoriale,

che non possono offrire al domiciliante coatto alcuna possibilità di inserimento nel mondo del lavoro; già gli stessi abitanti di tali comuni sono costretti ad emigrare od a trasferirsi pendolarmente ogni giorno in altri maggiori centri alla ricerca di una qualsiasi occupazione;

b) altrettanto sovente in tali comuni non è possibile reperire alloggi abitabili da assegnare al soggiornante, tanto che — spesso — l'amministrazione comunale è costretta ad imporre l'indesiderato ospite a locande del luogo, impegnandosi a sobbarcarsi l'onere della differenza tra il prezzo della pensione ed il misero sussidio giornaliero (lire 3.000) corrisposto dallo Stato, oltre che ad assumere le spese di assistenza sanitaria, farmaceutica, di fornitura di indumenti, e calzature a carico del bilancio comunale, anche se tale bilancio è sempre più ca-

rente di disponibilità per i noti motivi che travagliano la finanza locale, e — spesso — l'onere a carico dei comuni perdura per lunghi mesi e — addirittura — per anni;

c) l'obbligo di ricevere tale incombodo ed indesiderato ospite, che — di solito — arriva al comune senza un congruo termine di preavviso, urta palesemente contro il principio di autonomia del potere locale che si vede imporre una spesa gravosa — spesso per lungo tempo — senza essere prima preventivamente consultato;

d) la popolazione del comune prescelto per il soggiorno coatto non è, ovviamente, informata circa i precedenti che hanno giustificato la misura di prevenzione e sospetta — giustamente — di dover convivere con un elemento pericoloso, avvezzo a delinquere, per cui rimane turbata ed allarmata per la continua permanenza di tale sgradito elemento, temendo di dover subire le conseguenze dell'eventuale criminosa attività del soggetto improvvisamente inserito nella comunità (furti, traffici illeciti). Ancora: la popolazione dedica alle diurne, dure fatiche del lavoro mal commenta la circostanza che nel comune circola e passeggia un disoccupato che vive a carico della società (Stato o comune, non importa come), e ciò quasi ad ingiusto premio per la sua precedente illegale condotta ed attività: mal commenta che — a causa delle ristrette disponibilità finanziarie — il comune debba sobbarcarsi obbligatoriamente le spese di ospitalità del soggiornante e conseguentemente limitare,

invece, le spese per i servizi comunali di cui la popolazione stessa, invece, ha bisogno.

Per converso, qualsiasi sforzo che il soggiornante compia ad inserirsi nella nuova comunità incontra notevoli difficoltà e ciò — sicuramente — non incoraggia la redenzione del soggiornante stesso;

e) spesso il comune è localizzato in posizione assolutamente inadatta per consentire l'idonea sorveglianza del soggiornante perché intersecato da ampia rete stradale che consente comodamente al soggiornante stesso di allontanarsi con estrema facilità dalla sede imposta senza consentirne il rapido reperimento, come dimostrano numerosi esempi e casi del passato.

Proteste, frequenti minacce di dimissioni di amministrazioni comunali a nulla sono valse per porre rimedio a tali fondati inconvenienti, per cui si appalesa l'opportunità di integrare la legge sopra citata con una precisa normativa che consenta:

a) l'individuazione dei comuni che dichiarino espressamente di gradire la scelta per la destinazione di soggiornanti coatti;

b) l'individuazione di Corpi civili presso i quali — più utilmente — e senza alcun disagio possono essere assegnati i domicilianti coatti, evitando così la loro perniciosa emarginazione.

Si propone, pertanto, l'integrazione della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, con i seguenti articoli.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Dopo l'articolo 13 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono aggiunti i seguenti articoli:

« ART. 13-*bis*. — 1. Agli effetti della scelta dei comuni per la destinazione dei soggiornanti obbligati, presso il Ministero di grazia e giustizia viene formato un elenco — da aggiornarsi ogni cinque anni — dei comuni che dichiarino la propria disponibilità per ospitare soggiornanti coatti. Tale disponibilità deve essere deliberata dai rispettivi consigli comunali ».

« ART. 13-*ter*. — 1. In deroga a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4, può essere imposto — in caso di particolare pericolosità o di indisponibilità da parte dei comuni ad ospitarli — l'obbligo, per le persone indicate all'articolo 1 della presente legge, della permanenza presso comunità o corpi civili dello Stato ».